2026/2327

22.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2327 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2026

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

(1) Il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1355/2008 ([2]), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Repubblica popolare cinese («misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».

(2) Le misure hanno assunto la forma di un dazio specifico per società compreso tra 361,4 EUR/tonnellata e 531,2 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto.

(3) Tali misure sono state annullate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 22 marzo 2012 ([3]), ma sono state nuovamente istituite il 18 febbraio 2013 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio ([4]).

(4) A seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure sono state mantenute dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1313/2014 ([5]) e (UE) 2020/1534 della Commissione ([6]).

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

([2]) Regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1355/oj).

([3]) Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 22 marzo 2012, nella causa C-338/10, *Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt*, ECLI:EU:C:2012:158.

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/158/oj).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1313/oj).

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 della Commissione, del 21 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Consiglio (GU L 351 del 22.10.2020, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1534/oj).

1.2. **Domanda di riesame in previsione della scadenza**

(5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ([7]), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(6) La domanda di riesame è stata presentata il 21 luglio 2025 dalla Federación Nacional de Asociaciones de Transformados Vegetales y Alimentos Procesados («Fenaval» o «richiedente»), per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.), ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza del dumping e della persistenza o della reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

1.3. **Apertura di un riesame in previsione della scadenza**

(7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 21 ottobre 2025 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura e la relativa rettifica ([8]) nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («avviso di apertura»).

1.4. **Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame**

(8) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1º ottobre 2024 e il 30 settembre 2025 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º ottobre 2021 e il 30 settembre 2025 («periodo in esame»).

1.5. **Parti interessate**

(9) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, i produttori noti della RPC, le autorità della RPC, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(10) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti ha chiesto un'audizione.

1.6. **Campionamento**

(11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori della RPC e degli importatori indipendenti in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1. *Campionamento dei produttori dell'Unione*

(12) Come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha messo a disposizione questionari per gli unici due produttori noti dell'Unione, ossia Agricultura y Conservas, SA e Industrias Videca, SA Il campionamento dei produttori dell'Unione non è stato ritenuto necessario.

([7]) GU C, C/2025/862, 3.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/862/oj.

([8]) Rettifica (GU C, C/2025/90108, 12.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5628/corrigendum/2025-12-12/oj) dell'avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2025/5628, 21 ottobre 2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5628/oj).

1.6.2. *Campionamento degli importatori*

(13) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(14) Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. La Commissione ha pertanto deciso che il campionamento non era necessario. Non sono pervenute osservazioni in merito a tale decisione.

1.6.3. *Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese*

(15) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(16) Solo un produttore esportatore del paese interessato ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere inserito nel campione. La Commissione ha pertanto deciso che il campionamento non era necessario.

(17) La società è stata invitata a rispondere al questionario, ma il 17 novembre 2025 il produttore esportatore ha formalmente informato la Commissione in merito alla sua intenzione di non collaborare.

1.7. **Risposte al questionario**

(18) Il giorno dell'apertura dell'inchiesta la Commissione ha messo a disposizione sul suo sito web ([9]) questionari per i produttori esportatori, i produttori dell'Unione, gli importatori indipendenti nell'Unione e gli utilizzatori nell'Unione. La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») anche un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base.

(19) Hanno risposto al questionario solo i produttori dell'Unione. Non sono pervenute risposte da altre parti interessate, quali: produttori esportatori, importatori e/o utilizzatori indipendenti dell'Unione e governo della RPC.

1.8. **Verifica**

(20) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

Produttori dell'Unione

— Agricultura y Conservas SA, Algemesí (Valencia), Spagna;

— Industrias Videca SA, Villanueva de Castellón (Valencia), Spagna.

1.9. **Presentazione dei dati**

(21) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori e considerato il numero limitato di produttori dell'Unione, alcune delle cifre indicate di seguito si presentano sotto forma di intervalli di valori per evitare violazioni della riservatezza.

([9]) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2816.

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto del riesame

(22) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, vale a dire mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, attualmente classificati con i codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 e 2008 30 90 69) («conserve di mandarini»).

(23) Il prodotto oggetto del riesame si ottiene mediante pelatura e riduzione in segmenti (spicchi) di varie dimensioni, per rispondere alle esigenze specifiche dei diversi mercati, di alcune varietà di piccoli agrumi (principalmente satsuma) che vengono poi immersi in una soluzione di sciroppo di zucchero, di succo o acqua.

(24) Satsuma, clementine e altri piccoli agrumi sono comunemente noti sotto la denominazione collettiva di «mandarini». La maggior parte di queste diverse varietà di frutti può essere utilizzata come prodotto fresco o destinato alla trasformazione. Esse sono simili tra loro e le loro preparazioni o conserve sono considerate, pertanto, come un unico prodotto.

2.2. Prodotto in esame

(25) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con i codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 e 2008 30 90 69).

2.3. Prodotto simile

(26) Come stabilito nell'inchiesta iniziale e nei precedenti riesami in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

— il prodotto in esame esportato nell'Unione;

— il prodotto in esame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC;

— il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; e

— il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(27) Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

3.1. Osservazioni preliminari

(28) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC sono diminuite rispetto al precedente periodo dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza (ossia dal 1º ottobre 2018 al 30 settembre 2019). Secondo Eurostat, le importazioni di conserve di mandarini dalla RPC rappresentavano il [32-35] % del mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, rispetto alla quota di mercato del 71,1 % registrata durante l'inchiesta iniziale, alla percentuale del 43,3 % osservata durante il primo riesame in previsione della scadenza e al [30-41] % rilevato nel precedente riesame in previsione della scadenza. In termini assoluti, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni dalla RPC ammontavano a 15 188 tonnellate.

(29) Come indicato al considerando 19, nessuno degli esportatori/dei produttori del paese interessato ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, potrebbe applicare l'articolo 18 del regolamento di base alle conclusioni riguardanti la RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(30) Di conseguenza, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare sui dati Eurostat, sull'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»), sulle informazioni contenute nella domanda di riesame e sulle informazioni ottenute dalle parti che hanno collaborato durante l'inchiesta di riesame (vale a dire il richiedente e i produttori dell'Unione). La Commissione ha inoltre utilizzato altre fonti di informazioni pubblicamente disponibili, quali i dati della Turchia, selezionata come paese rappresentativo, compresi i dati dell'Istituto di statistica turco ([10]), nonché i dati di Orbis Bureau van Dijk ([11]) («Orbis») e di Global Trade Atlas ([12]) («GTA»).

3.2. **Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base per le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC**

(31) Dati gli elementi di prova disponibili all'apertura dell'inchiesta, sufficienti a dimostrare, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base.

(32) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(33) Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base. Successivamente, il 14 gennaio 2026 la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC. Il governo della RPC non ha presentato osservazioni a tale riguardo.

(34) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria la Turchia quale paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, primo trattino, del regolamento di base.

(35) Il 21 gennaio 2026 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato la Turchia quale paese rappresentativo appropriato. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Frigo-Pak, un produttore del paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni.

3.3. **Valore normale**

(36) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(37) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»).

([10]) https://www.tuik.gov.tr/Home/Index.
([11]) https://login.bvdinfo.com/R1/Orbis.
([12]) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

(38) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base era appropriata.

3.3.1. *Esistenza di distorsioni significative*

(39) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo per decidere se nella RPC esistano distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, che rendano inopportuno l'utilizzo dei prezzi e dei costi praticati sul mercato interno di tale paese. Tale analisi ha riguardato i seguenti elementi probatori relativi ai vari criteri pertinenti per stabilire l'esistenza di distorsioni significative.

(40) In primo luogo, gli elementi di prova contenuti nella domanda comprendevano gli elementi di seguito esposti che indicano l'esistenza di distorsioni significative.

— Nella domanda è citato il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» ([13]) («relazione»).

— Nella domanda si è inoltre stabilito che, per produrre conserve di mandarini, è necessaria un'ampia gamma di fattori produttivi. Più precisamente, per il prodotto in esame sono necessari principalmente i) mandarini freschi; ii) acciaio stagno (scatole e coperchi); iii) lavoro (manodopera); iv) materiali quali etichette stampate e cartoni; v) zucchero e vi) energia. Tutti questi fattori produttivi sono soggetti a distorsioni, in quanto la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale ([14]).

— In aggiunta, nella domanda si sosteneva che il governo cinese interviene nell'economia cinese in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime e che pertanto la produzione del prodotto in esame è esposta a distorsioni significative in Cina. In particolare, nella domanda si sottolineava che i risultati economici stabiliti dal governo non riflettono le forze di mercato, ma mirano piuttosto a conseguire gli obiettivi della pianificazione statale. L'intervento del governo cinese nell'economia incide sulla maggior parte dei settori economici, compreso quello delle conserve di frutta ([15]).

— Nella domanda si affermava altresì che il mercato cinese è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità cinesi ([16]). In particolare, il mercato agricolo cinese è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità cinesi ([17]).

— Come ulteriormente indicato nella domanda, in Cina vi è una sistematica applicazione insufficiente del diritto fallimentare e patrimoniale, il che causa distorsioni significative nel mercato cinese. I costi e i prezzi sul mercato cinese non sono fissati conformemente alle forze del libero mercato, ma sono soggetti all'intervento del governo cinese ([18]).

— Per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti in Cina, nella domanda si è sostenuto che tale accesso è accordato da istituti che attuano obiettivi di politica pubblica o che comunque non agiscono in modo indipendente dallo Stato; pertanto l'accesso ai finanziamenti non è accordato conformemente alle forze del libero mercato ([19]).

(41) In secondo luogo, nell'ambito di precedenti inchieste relative al settore delle conserve di frutta nella RPC ([20]), la Commissione ha rilevato l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base. In tali inchieste la Commissione ha constatato l'esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che provoca una distorsione nell'allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato ([21]). In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore delle conserve di frutta non solo persiste

([13]) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» del 10 aprile 2024, SWD(2024) 91 final. Pagina 13 della domanda.
([14]) Pagina 14 della domanda.
([15]) Pagine 14-15 della domanda.
([16]) Pagine 15-21 della domanda.
([17]) Pagina 16 della domanda.
([18]) Pagine 29-30 della domanda.
([19]) Pagine 31-34 della domanda.
([20]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534.
([21]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534, considerando 68-70.

un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), primo trattino, del regolamento di base, ma che il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ([22]). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso infatti, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse siano indirizzate verso settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d'insolvenza e alle modalità di attribuzione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC ([23]). Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore delle conserve di frutta, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ([24]), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l'accesso al capitale per gli attori societari nella RPC ([25]).

(42) In terzo luogo, nel più recente riesame in previsione della scadenza relativo al prodotto oggetto del riesame[20] la Commissione ha concluso che erano presenti distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base. La Commissione non è a conoscenza di cambiamenti strutturali di rilievo nella RPC in generale e/o nel settore interessato, tali da inficiare detta conclusione.

(43) In quarto luogo, ulteriori elementi di prova disponibili nella relazione ([26]), elaborata dalla Commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera c), del regolamento di base, hanno evidenziato l'esistenza di distorsioni significative anche tra il 1º ottobre 2024 e il 30 settembre 2025 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

(44) In quinto luogo, nella presente inchiesta né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

(45) In considerazione di quanto precede, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati.

(46) Su tale base la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. La Commissione ha pertanto provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base.

3.3.2. *Paese rappresentativo*

3.3.2.1 Considerazioni generali

(47) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

— un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ([27]);

([22]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534, considerando 71-76.
([23]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534, considerando 84-89.
([24]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534, considerando 90-94.
([25]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534, considerando 95-106.
([26]) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» del 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final).
([27]) Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

— la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ([28]);

— l'esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo.

— Qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(48) Come spiegato al considerando 35, il 21 gennaio 2026 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale. La nota descriveva i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e informava le parti interessate in merito all'intenzione di considerare la Turchia, il paese proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza, quale paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base.

(49) In linea con i criteri indicati all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, la Commissione ha individuato la Turchia quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. La Banca mondiale ha classificato la Turchia come paese «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo. La Turchia è stata anche individuata come un paese nel quale ha luogo la produzione del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili i dati pertinenti.

(50) Infine, data l'assenza di collaborazione e avendo stabilito che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

3.3.2.2. Conclusioni

(51) In assenza di collaborazione, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che la Turchia soddisfaceva i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato la Turchia quale paese rappresentativo appropriato.

3.4. **Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni**

(52) Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame da parte dell'industria dell'Unione e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati in detta nota.

(53) La Commissione ha anche dichiarato nella nota che, al fine di calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato i dati del GTA ([29]) per stabilire il costo esente da distorsioni dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime.

(54) La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato i dati di Eurostat ([30]) per l'energia elettrica e dell'Istituto di statistica turco ([31]) per il gas naturale e il lavoro, al fine di stabilire costi esenti da distorsioni. La Commissione ha infine dichiarato che per stabilire le SGAV e i profitti avrebbe utilizzato i dati finanziari del produttore turco di cui al considerando 35.

(55) La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate in merito all'elenco dei fattori produttivi contenuto nella nota.

([28]) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.
([29]) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.
([30]) https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_205/default/table?lang=en.
([31]) TÜİK — Veri Portalı (tuik.gov.tr).

3.4.1. *Fattori produttivi*

(56) Considerate tutte le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e le successive informazioni fornite dal richiedente e raccolte durante le visite di verifica e in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi o di osservazioni sulla nota, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

Fattori produttivi delle conserve di mandarini

Fattore produttivo	Codice delle merci in Turchia	Fonte dei dati	Unità di misura	Valore unitario esente da distorsioni (CNY)
MATERIE PRIME				
Mandarini (compresi tangerini e satsuma), freschi o secchi	0805 21 10	GTA	kg	2,725
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, diversi dagli zuccheri grezzi; senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, zucchero bianco	1701 99 10	GTA	kg	10,16
Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura, per l'imballaggio delle conserve alimentari, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità uguale o inferiore a 50 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	7310 21 11	GTA	kg	42,86
Tappi; coperchi, di metalli comuni (diversi dai tappi a corona)	8309 90	GTA	kg	52,44
Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	4819 10	GTA	kg	14,54
ENERGIA				
Energia elettrica	N/A	Eurostat	kWh	0,741
Gas naturale	N/A	Istituto di statistica turco	m^3	1,50-3,57
LAVORO (MANODOPERA)				
Costo del lavoro	N/A	Istituto di statistica turco	ora	45,91

3.4.1.1. Materie prime

(57) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicato nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto (se disponibili come illustrato al considerando 61).

(58) Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, escludendo la RPC e i paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ([32]). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso ai considerando da 39 a 46 che non era opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base.

(59) In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non hanno inciso allo stesso modo sulle materie prime utilizzate per produrre i prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che le stesse distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo l'esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.

(60) Per alcuni fattori produttivi (ad esempio i succhi) i costi effettivi sostenuti dai produttori dell'Unione rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei «materiali di consumo». La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi stabiliti esenti da distorsioni.

(61) Di norma, i prezzi all'importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. Tuttavia, in considerazione del livello dei margini di dumping calcolati in appresso, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l'esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari, se tale informazione non fosse state disponibile. Sono stati utilizzati solo i costi di trasporto dichiarati dai produttori dell'Unione per l'approvvigionamento di mandarini e non per tutte le materie prime. Tali adeguamenti comporterebbero solo un aumento del valore normale e di conseguenza un margine di dumping più elevato.

3.4.1.2. Lavoro (manodopera)

(62) L'Istituto di statistica turco pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. Il costo orario medio del lavoro per l'occupazione a tempo pieno («ETP») ammonta a 45,91 CNY all'ora. La Commissione ha stabilito il valore di riferimento per il periodo dell'inchiesta sulla base del costo orario medio del lavoro per la produzione nel settore NACE Rev.2 in relazione all'attività economica C-10 ([33]) per il 2022, indicizzato al 2024 sulla base di indici di adeguamento nel settore manifatturiero in Turchia (NACE C).

(63) La Commissione ha rilevato che il riferimento all'attività economica indicato nella nota sui fattori produttivi (NACE C-23) era errato, alla luce del riferimento (NACE C-10) utilizzato per il calcolo sottostante. La Commissione conferma pertanto che l'attività economica corretta utilizzata per individuare il parametro di riferimento del costo del lavoro è la NACE C-10. Energia (elettricità, gas naturale)

(64) La Commissione ha utilizzato i più recenti dati disponibili sui prezzi dell'energia elettrica per uso industriale applicabili nel periodo dell'inchiesta di riesame («PIR») in Turchia, pubblicati da Eurostat. Dalle informazioni emerge una tariffa industriale media per il 2024 di 0,741 CNY per kWh ([34]).

([32]) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj).

([33]) La «produzione di prodotti alimentari» di cui al codice NACE C.10 comprende la voce «altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» di cui al codice NACE C.10.39. Per ulteriori informazioni sulla NACE, cfr.: «NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche», Eurostat; disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-andguidelines/-/KS-RA-07-015 (estrazione effettuata nel gennaio 2026).

([34]) Per calcolare il prezzo medio nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha calcolato il prezzo unitario medio (in EUR/KWh) per il secondo semestre del 2024 e il primo semestre del 2025, convertito in CN. L'estrazione Eurostat è stata effettuata il 16 gennaio 2026 al seguente link: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nrg_pc_205/default/table?lang=en.

(65) La Commissione ha utilizzato il prezzo del gas per gli utilizzatori industriali in Turchia, quale pubblicato dall'Istituto di statistica turco ([35]), nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato i dati dei prezzi del gas nella fascia di consumo corrispondente, espressi in Kuruş/m^3, debitamente adeguati per tenere conto dell'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi dei produttori pubblicato dall'Istituto di statistica turco, adattati al periodo dell'inchiesta di riesame (10/2024-9/2025). Il prezzo è stato adeguato per tenere conto dell'IVA al 18 %, in quanto il prezzo indicato era comprensivo di IVA.

3.5. **Spese generali di produzione, SGAV e profitti**

(66) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(67) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, e data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati verificati dei produttori dell'Unione, la Commissione ha quindi stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo diretto totale, ossia il costo che include il consumo di materie prime ed energia, e il costo diretto e indiretto del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di fabbricazione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, a seconda del modello prodotto.

(68) Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari della società turca Frigo-Pak per l'anno 2025, indicati nei conti sottoposti a revisione contabile della società ([36]). La Commissione ha aggiunto ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:

a) SGAV pari al 21 % dei costi delle vendite applicate alla somma dei costi di produzione;

b) un profitto pari al 29 % dei costi delle vendite applicato ai costi di produzione.

3.6. **Calcolo del valore normale**

(69) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base.

(70) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame, sottoposte a controlli incrociati rispetto alle risposte al questionario ricevute dai produttori dell'Unione, in merito all'utilizzo di ciascun fattore produttivo (materie prime, energia e lavoro) per la produzione di conserve di mandarini. Il consumo unitario di ciascun fattore produttivo è stato moltiplicato per il costo esente da distorsioni basato sui dati del paese rappresentativo. La somma del costo esente da distorsioni delle materie prime, dell'energia e del lavoro rappresenta il costo di fabbricazione esente da distorsioni.

(71) Una volta stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti.

(72) Le spese generali di produzione sono state determinate sulla base dei dati verificati forniti dai produttori dell'Unione e sono state espresse come rapporto del corrispondente costo di fabbricazione. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di fabbricazione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione. Le spese generali di produzione rappresentavano il [15-19] % del costo di fabbricazione. Aggiungendo le spese generali di produzione esenti da distorsioni al costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha stabilito il costo di produzione esente da distorsioni. Le SGAV e i profitti, che rappresentavano rispettivamente il 21 % e il 29 % dei costi delle vendite, sono stati determinati sulla base delle informazioni finanziarie della società turca Frigo-Pak per il 2025, come illustrato al considerando 68. Le rispettive percentuali di SGAV e profitti esenti da distorsioni sono state applicate ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

([35]) TÜİK Kurumsal (ultima consultazione: 16 gennaio 2026).

([36]) Bilancio consolidato e relazione del revisore indipendente per l'esercizio 2023, https://www.frigo-pak.com.tr/.

(73) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, che ha reso impossibile ottenere il prezzo all'esportazione nell'Unione o verso paesi terzi per tipo di prodotto, la Commissione ha determinato un unico valore normale come media dei valori normali stabiliti per tipo di prodotto.

3.7. **Prezzo all'esportazione**

(74) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei dati cif di Eurostat, corretti a livello franco fabbrica. Dal prezzo cif sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione e il costo del trasporto interno. I costi del trasporto a livello internazionale e sul mercato interno cinese erano basati sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame.

3.8. **Confronto**

(75) La Commissione ha confrontato, a livello aggregato, i valori normali stabiliti conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica stabilito secondo le modalità di cui sopra.

3.9. **Margine di dumping**

(76) Su tale base, la differenza tra il prezzo all'esportazione e il valore normale costruito è risultata significativa (oltre il 160 %). Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4. **RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING**

(77) Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, ii) la relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione e iii) l'attrattiva del mercato dell'Unione.

4.1. **Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC**

(78) In assenza di collaborazione, la Commissione ha stabilito la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC basandosi sui dati disponibili, sulle informazioni fornite nella domanda di riesame e sulla valutazione effettuata nel precedente riesame in previsione della scadenza in funzione del gruppo di produttori esportatori che si sono manifestati e che hanno compilato il modulo di campionamento.

(79) Secondo i dati disponibili nella stagione 2019, la produzione annua di conserve di mandarini in Cina è stata stimata a 80 000-110 000 tonnellate ([37]), mentre la capacità produttiva a 120 000-170 000 tonnellate, con una conseguente capacità inutilizzata stimata a 40 000-60 000 tonnellate. Tale eccesso di capacità per le conserve di mandarini è significativo, considerato che il consumo nell'Unione ammontava a 44 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame e le vendite dell'industria dell'Unione sono pari a [7 000-10 000] tonnellate. Il mercato interno delle conserve di mandarini in Cina è limitato (circa 9 000-13 000 tonnellate nel 2019). Anche ipotizzando che le conserve di mandarini possano essere vendute a prezzi elevati sul mercato interno cinese, non vi sono indicazioni che il mercato cinese crescerà o assorbirà in modo significativo le capacità inutilizzate. L'industria cinese delle conserve di mandarini potrebbe pertanto essere considerata orientata all'esportazione. La capacità inutilizzata stimata della Cina è già 5-6 volte superiore al volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione.

(80) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che la Cina era tra i maggiori produttori di conserve di mandarini a livello mondiale e disponeva di una consistente capacità inutilizzata, che potrebbe essere facilmente esportata verso l'Unione qualora le misure fossero abrogate.

([37]) Calcolate sulla base delle informazioni fornite dal gruppo di produttori esportatori cinesi che hanno partecipato alla precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, stimate al livello dell'industria cinese nel suo complesso.

4.2. **Attrattiva del mercato dell'Unione**

(81) La Commissione ha esaminato la probabilità che i produttori esportatori cinesi aumentino le loro vendite all'esportazione a prezzi di dumping sul mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

(82) Il mercato dell'Unione è il quarto a livello mondiale e continua e essere molto attraente per gli esportatori cinesi in termini di prezzo e di volume. Il prezzo è superiore alla maggior parte degli altri mercati di esportazione cinesi, ad eccezione del Giappone, come dimostrato dalla presenza costante di importazioni nonostante le misure in vigore ([38]). Ulteriori incentivi derivano dall'aumento dei prezzi dell'Unione e dalle restrizioni commerciali in altri mercati, in particolare i dazi ad valorem del 25 % istituiti dagli Stati Uniti ([39]), che potrebbero riorientare le esportazioni verso l'Unione.

(83) In caso di abrogazione delle misure, è probabile che le importazioni cinesi esercitino una notevole pressione sui prezzi, sostenuta da capacità sostanziali. Ciò costringerebbe l'industria dell'Unione ad abbassare i suoi prezzi, con un conseguente aumento delle perdite in termini di redditività (–5 % nel 2023 e –10 % nel 2024), o a ridurre i volumi, aumentando i costi unitari e compromettendo ulteriormente la redditività. Nel corso del tempo, si verificherebbe una riduzione della capacità.

(84) Data la situazione già fragile dell'industria dell'Unione, qualsiasi aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina causerebbe probabilmente un rapido peggioramento della sua già fragile posizione finanziaria.

4.3. **Relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione**

(85) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo all'esportazione cinese verso i mercati dei paesi terzi è stato stabilito sulla base dei dati tratti dalle statistiche sulle esportazioni del GTA, nonché sui dati ottenuti dai produttori dell'Unione ([40]), vale a dire sulla base dei quantitativi e dei valori delle esportazioni dalla RPC (a livello fob). Nel 2024, nonostante i dazi antidumping in vigore, l'Unione rappresenta il quarto mercato di esportazione più importante per i produttori esportatori cinesi. Il prezzo medio unitario per l'Unione è pari a 1 210 EUR/tonnellata. I tre principali mercati di esportazione sono gli USA, il Giappone e l'Indonesia. I prezzi unitari medi sono pari a 1 130 EUR/tonnellata per gli USA, 4 120 EUR/tonnellata per il Giappone e 910 EUR/tonnellata per l'Indonesia.

(86) Secondo il GTA, il volume delle esportazioni dalla RPC verso l'Indonesia è diminuito notevolmente tra il 2023 e il 2024 [la differenza di 3 493 tonnellate rappresenta circa il [7,6-8,5] % del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta (PI)]. Tale diminuzione può essere potenzialmente riorientata verso l'Unione.

(87) Dati i volumi significativi delle esportazioni dalla RPC verso i principali mercati dei paesi terzi, i prezzi relativamente bassi offerti all'Unione e il recente calo delle esportazioni verso l'Indonesia che potrebbero essere riorientate, sussiste un evidente rischio che ulteriori importazioni a basso prezzo possano essere convogliate verso il mercato dell'Unione, aumentando in tal modo la pressione concorrenziale sull'industria dell'Unione.

4.4. **Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping**

(88) Alla luce delle precedenti pratiche di dumping, dell'elevato livello di dumping ancora riscontrato nel periodo dell'inchiesta di riesame, della notevole capacità inutilizzata nella RPC, del comportamento degli esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi, della relazione tra i prezzi all'esportazione verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione e dell'attrattiva del mercato dell'Unione, si conclude che è probabile che il dumping persista in caso di sospensione delle misure.

([38]) Secondo i dati di S&P Global Market Intelligence sulle esportazioni di agrumi preparati/conservati (codici delle linee tariffarie 2008 30 10 e 2008 30 90) dalla RPC nell'anno di fabbricazione 2024, le principali destinazioni delle esportazioni dei produttori cinesi sono gli Stati Uniti, il Giappone, l'Indonesia e l'UE. Il prezzo medio unitario nell'anno di fabbricazione 2024 era il seguente: i) 1,13 EUR/kg per le esportazioni negli Stati Uniti, ii) 1,21 EUR/kg per le esportazioni nell'UE e iii) 4,12 EUR/kg per le esportazioni in Giappone — www.spglobal.com/en (ultima consultazione: maggio 2026).

([39]) Tariffa a norma della «sezione 301»: 25 % (ad valorem — percentuale del valore della merce).

([40]) La banca dati elenca oltre 112 destinazioni di esportazione.

5. PREGIUDIZIO

5.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(89) Nel periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell'Unione. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(90) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ammontava a circa [8 000-10 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, segnatamente le risposte ai questionari dei produttori dell'Unione. Come indicato al considerando 12, i due produttori dell'Unione rappresentano la totalità dell'industria dell'Unione.

5.2. Consumo dell'Unione

(91) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione in base al volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat, a livello di codici NC e di codici TARIC. Tali volumi di vendita sono stati sottoposti a controlli incrociati e, ove necessario, aggiornati in riferimento a informazioni verificate fornite dai produttori dell'Unione.

(92) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Periodo dell'inchiesta di riesame
Consumo totale dell'Unione	[46 000-51 000]	[40 000-44 000]	[32 000-35 000]	[41 000-46 000]
Indice	*100*	*86*	*68*	*89*

Fonte: Eurostat e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione.

(93) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione si è sviluppato in funzione della qualità del raccolto nell'Unione. Questi dati possono essere influenzati da effetti di accumulo di scorte che possono distorcere leggermente i dati relativi al consumo dell'UE. Nel periodo in esame è stato registrato un calo della domanda pari all'11 %.

5.3. Importazioni dal paese interessato

5.3.1. *Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato*

(94) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita confrontando i volumi delle importazioni con il consumo dell'Unione, come indicato nella tabella 2.

(95) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)	11 102	11 388	8 639	15 188
Indice	*100*	*103*	*78*	*137*
Quota di mercato (in %)	[21-23]	[25-27]	[24-26]	[32-35]
Indice	*100*	*119*	*114*	*154*

Fonte: Eurostat e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione.

(96) Nel periodo in esame i volumi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 37 %. Tuttavia, in considerazione del calo del consumo dell'Unione, l'incremento della quota di mercato è stato notevolmente più elevato (54 %), dato che nel periodo in esame la quota di mercato è aumentata di circa 12 punti percentuali.

5.3.2. *Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi*

(97) La Commissione ha stabilito il prezzo delle importazioni dal paese interessato in base ai dati di Eurostat. La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all'importazione (in EUR/tonnellata)

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Periodo dell'inchiesta di riesame
RPC	1 343	1 365	1 218	1 167
Indice	*100*	*102*	*91*	*87*

Fonte: Eurostat.

(98) Come indicato nella tabella precedente, nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti del 13 %.

(99) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha confrontato la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione con la media ponderata dei prezzi all'importazione dalla RPC del prodotto oggetto del riesame forniti da Eurostat, stabilita su base cif, compreso il dazio antidumping.

(100) Dal confronto dei prezzi è emersa una differenza dell'8,9 % tra il prezzo medio di vendita all'esportazione e il prezzo medio di vendita praticato dall'industria dell'Unione. Non considerando i dazi antidumping, la differenza ammontava al 30,1 %.

5.4. **Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC**

(101) Il volume delle importazioni, nonché la quota di mercato e le tendenze dei prezzi delle importazioni di conserve di mandarini da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi

Paese		2021/2022	2022/2023	2023/2024	Periodo dell'inchiesta di riesame
Turchia	Volume (in tonnellate)	23 001	19 717	17 874	19 531
	Indice	*100*	*86*	*78*	*85*
	Quota di mercato (in %)	[43-47]	[43-47]	[49-54]	[41-45]
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	1 685	1 846	1 660	1 522
	Indice	*100*	*100*	*114*	*96*
Altri paesi terzi	Volume (in tonnellate)	992	668	218	995
	Indice	*100*	*68*	*22*	*100*
	Quota di mercato (in %)	[1,8-2,2]	[1,8-2,2]	[1,8-2,2]	[1,8-2,2]
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	1 022	1 036	1 689	1 442
	Indice	*100*	*101*	*165*	*141*

Paese		2021/2022	2022/2023	2023/2024	Periodo dell'inchiesta di riesame
Totale di tutti i paesi terzi, esclusa la RPC	Volume (in tonnellate)	23 993	20 386	18 092	20 526
	Indice	*100*	*85*	*75*	*86*
	Quota di mercato (in %)	[48-55]	[47-54]	[52-58]	[45-50]
	Indice	*100*	*99*	*111*	*96*
	Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	1 657	1 819	1 661	1 518
	Indice	*100*	*109*	*100*	*91*

Fonte: Eurostat.

(102) Nel periodo in esame le importazioni dalla Turchia, che rappresentano il 62 % delle importazioni da altri paesi terzi nell'Unione, sono diminuite del 15 %. Si tratta di un calo maggiore rispetto alla diminuzione del consumo, pari all'11 %.

(103) La quota di mercato delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad eccezione della RPC, è diminuita del 4 %.

(104) Il prezzo delle importazioni da tutti i paesi terzi ad eccezione della RPC, rispetto a quelle effettuate dall'industria dell'Unione, era inferiore di [400-600] EUR/kg durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

5.5. **Situazione economica dell'industria dell'Unione**

(105) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

5.5.1. *Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti*

(106) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume di produzione (in tonnellate)	[15 000-19 000]	[9 000-11 000]	[6 000-9 000]	[8 000-10 000]
Indice	*100*	*60*	*44*	*54*
Capacità produttiva (in tonnellate)	[48 000-57 000]	[48 000-57 000]	[48 000-57 000]	[48 000-57 000]
Indice	*100*	*100*	*100*	*100*
Utilizzo degli impianti (in %)	[30-33]	[18-20]	[13-15]	[16-18]
Indice	*100*	*60*	*44*	*54*

Fonte: risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione.

(107) La produzione totale dell'Unione del prodotto oggetto del riesame è diminuita costantemente, del 56 %, nei primi tre anni del periodo in esame, con una ripresa di dieci punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, la produzione è diminuita del 46 % nel periodo in esame. Questo calo della produzione può essere attribuito alla perdita di quota di mercato dovuta alle importazioni oggetto di dumping e, in misura minore, alla diminuzione del consumo.

(108) L'utilizzo medio degli impianti ha seguito un andamento analogo a quello della produzione e della domanda. Data la stabilità della capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti è diminuito complessivamente del 46 %, analogamente al calo della produzione.

5.5.2. *Volume delle vendite e quota di mercato*

(109) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite (in tonnellate) e quota di mercato

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle vendite sul mercato dell'Unione	[13 000-16 000]	[9 000-12 000]	[6 000-8 000]	[7 000-10 000]
Indice	*100*	*75*	*49*	*58*
Quota di mercato	[28-31]	[22-25]	[18-20]	[19-21]
Indice	*100*	*80*	*66*	*66*

Fonte: Eurostat e risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione.

(110) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha seguito un andamento analogo a quello del consumo dell'Unione. Nel complesso, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 42 % durante il periodo in esame, con un calo nei primi tre anni e un inizio di leggera ripresa durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(111) Nel corso del periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 34 %.

5.5.3. **Crescita**

(112) Il calo del consumo nel periodo in esame è stato dell'11 %. In tale contesto, l'industria dell'Unione ha perso quote di mercato, mentre le importazioni dal paese interessato sono state le uniche ad aumentare, guadagnando il 54 % di quota di mercato. Per contro, le importazioni da altri paesi terzi (in particolare la Turchia) sono diminuite del 4 %.

5.5.4. *Occupazione e produttività*

(113) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Periodo dell'inchiesta di riesame
Numero di dipendenti	[260-290]	[200-220]	[160-180]	[190-210]
Indice	*100*	*76*	*62*	*70*
Produttività (in tonnellate/ dipendente)	[56-63]	[44-50]	[40-45]	[43-49]
Indice	*100*	*79*	*71*	*77*

Fonte: risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione.

(114) Nell'intero periodo in esame l'occupazione è diminuita del 30 %. Anche la produttività della forza lavoro dei produttori dell'Unione, misurata in termini di produzione annua (in tonnellate per dipendente), è diminuita del 23 %, a motivo del calo più elevato della produzione (–46 %) rispetto al calo dell'occupazione (–30 %).

5.5.5. *Prezzi e fattori che incidono sui prezzi*

(115) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione (in EUR/tonnellata)

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Periodo dell'inchiesta di riesame
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo	[1 640-1 820]	[1 990-2 210]	[1 850-2 050]	[1 850-2 040]
Indice	*100*	*121*	*113*	*113*
Costo di produzione unitario	[1 460-1 620]	[1 900-2 100]	[1 970-2 180]	[2 040-2 260]
Indice	*100*	*130*	*135*	*139*

Fonte: risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione.

(116) Nel periodo in esame il costo di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 39 %. Il significativo aumento del costo di produzione nei periodi 2022/2023 e 2023/2024 è riconducibile principalmente all'effetto della pressione inflazionistica sull'economia. Inoltre, come spiegato al considerando 93, la contrazione della domanda ha comportato un aumento dei costi indiretti (spese generali di produzione) su base unitaria. Nello stesso periodo i prezzi sono cresciuti solo del 13 %, cosicché l'industria dell'Unione non è stata in grado di compensare l'aumento dei costi.

5.5.6. *Costo del lavoro*

(117) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Periodo dell'inchiesta di riesame
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	[22 500-24 900]	[23 100-25 600]	[24 300-26 900]	[26 100-28 900]
Indice	*100*	*103*	*108*	*116*

Fonte: risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione.

(118) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente dell'industria dell'Unione è aumentato costantemente, del 16 %.

5.5.7. *Scorte*

(119) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte (in tonnellate)

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Periodo dell'inchiesta di riesame
Scorte finali	[3 900-4 400]	[2 100-2 400]	[1 800-2 100]	[1 500-1 800]
Indice	*100*	*55*	*46*	*41*
Scorte finali in percentuale della produzione	[23-25]	[21-23]	[24-26]	[17-19]
Indice	*100*	*91*	*104*	*75*

Fonte: risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione.

(120) L'industria dell'Unione ha diminuito notevolmente i livelli delle scorte nel periodo in esame (–59 %), nonché le scorte calcolate come percentuale della produzione (–25 %). Questo non può essere pertanto considerato come un segnale di pregiudizio.

5.5.8. *Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale*

(121) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Periodo dell'inchiesta di riesame
Redditività delle vendite nell'Unione sul libero mercato (in % del fatturato delle vendite)	[11-12,1]	[12,6-13,9]	[– 4,8 - – 5,3]	[– 9,4 - – 10,4]
Indice	*100*	*115*	*– 44*	*– 86*
Flusso di cassa (in migliaia di EUR)	[2 800-3 200]	[4 800-5 400]	[500-700]	[– 600 - – 800]
Indice	*100*	*169*	*20*	*– 23*
Investimenti (in migliaia di EUR)	[1 500-1 800]	[2 500-2 900]	[700-900]	[1 200-1 400]
Indice	*100*	*162*	*47*	*78*
Utile sul capitale investito	[34-38]	[33-37]	[– 8 - – 9]	[– 18 - – 20]
Indice	*100*	*98*	*– 23*	*– 53*

Fonte: risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione.

(122) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dei produttori dell'Unione è diminuita drasticamente, passando da un livello di redditività molto buono nei primi due anni del periodo in esame a una situazione di forte perdita, in particolare nel periodo dell'inchiesta di riesame. Durante tale periodo la redditività si è ulteriormente deteriorata, con perdite comprese tra il - 9,4 % e il - 10,4 %. Tale tendenza era in linea con quelle precedentemente descritte per la produzione e le vendite ai considerando 107 e 110.

(123) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto è diminuito analogamente alla redditività e si è trasformato in un dato negativo.

(124) Durante il periodo in esame il livello degli investimenti è diminuito del 22 %.

(125) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Ha registrato lo stesso andamento della redditività, come descritto al considerando 122.

5.6. **Conclusioni sul pregiudizio**

(126) La maggior parte degli indicatori di pregiudizio, quali la produzione, la produttività, le vendite, l'occupazione, l'utilizzo degli impianti, la produttività, la redditività, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa, ha subito una diminuzione durante tutto il periodo in esame.

(127) L'industria dell'Unione ha inoltre subito un pregiudizio a causa dell'aumento delle quote di mercato, in particolare delle importazioni cinesi.

(128) Data la situazione descritta in cui versava l'industria dell'Unione, in caso di scadenza delle misure è probabile che l'industria dell'Unione subisca un ulteriore rapido deterioramento della sua già fragile situazione finanziaria, indipendentemente dal fatto che scelga di competere in termini di volume o di prezzo.

(129) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel periodo dell'inchiesta di riesame l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6. **NESSO DI CAUSALITÀ**

(130) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono i seguenti: importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e contrazione della domanda.

6.1. **Effetti delle importazioni oggetto di dumping**

(131) Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione ha perso volumi di vendita significativi sul mercato dell'Unione, in quanto i volumi delle sue vendite sono diminuiti del 42 %. Mentre il consumo è calato dell'11 %, nel corso del periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita del 34 %.

(132) La diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione ha potuto essere attribuita a un aumento parallelo delle importazioni dal paese interessato, in quanto non esistevano altre fonti di importazioni significative che hanno guadagnato quote di mercato nel periodo in esame. In effetti, la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è aumentata del 54 %, dal [21-23] % al [32-35] %. Le importazioni dalla Cina hanno continuato a crescere e a guadagnare quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione.

(133) Allo stesso tempo i prezzi delle importazioni cinesi erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione del [28-33]% (senza dazi antidumping) e del [8-13]% (con dazi antidumping) durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi delle importazioni cinesi hanno inoltre determinato una depressione dei prezzi dell'industria dell'Unione in un momento in cui i costi di produzione stavano aumentando, incidendo negativamente sugli indicatori finanziari dell'industria dell'Unione.

(134) A motivo della perdita di volumi di vendita, l'industria dell'Unione ha anche registrato una riduzione significativa (pari al 46 %) dei quantitativi di produzione.

(135) Si è pertanto concluso che le importazioni oggetto di dumping di conserve di mandarini dalla Cina hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

6.2. **Effetti di altri fattori**

6.2.1. *Importazioni da paesi terzi*

(136) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato l'andamento illustrato al considerando 101. Tali importazioni provenivano principalmente dalla Turchia (quota di mercato del [41-45] % nel periodo dell'inchiesta di riesame) e da tutti gli altri paesi (vale a dire Messico, Perù, Regno Unito ecc., quota di mercato dell'[1,8-2,2] % nel periodo dell'inchiesta di riesame).

(137) Le importazioni dalla Turchia hanno registrato un lieve calo sia del prezzo (–10 %) che del volume (–15 %); per le importazioni dagli altri paesi il volume rimane invece piuttosto stabile, mentre il prezzo è aumentato del 41 %.

(138) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni da altri paesi (esclusa la Turchia), a motivo del loro volume ridotto e dell'elevato aumento dei prezzi, non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. D'altro canto, i volumi delle importazioni dalla Turchia sono diminuiti (–15 %) e a tale calo ha fatto seguito una riduzione dei prezzi (–10 %). Tale riduzione dei prezzi delle importazioni turche sta esercitando una pressione al ribasso sui prezzi dell'industria dell'Unione, contribuendo in tal modo al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

6.2.2. *Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione*

(139) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Periodo dell'inchiesta di riesame
Volume delle esportazioni (in tonnellate)	[1 800-2 000]	[1 100-1 300]	[700-900]	[900-1 100]
Indice	*100*	*66*	*42*	*56*
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	[1 300-1 500]	[1 700-1 900]	[1 900-2 100]	[1 900-2 100]
Indice	*100*	*131*	*146*	*144*

Fonte: risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione.

(140) I volumi delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 44 % durante il periodo in esame (con il calo maggiore nel periodo 2023/2024), ma tali volumi non erano sostanziali rispetto ai volumi totali delle vendite dell'industria dell'Unione. Il calo dei volumi delle esportazioni ha seguito essenzialmente lo stesso andamento delle vendite sul mercato dell'Unione e la percentuale delle vendite all'esportazione rispetto alle vendite totali dei produttori dell'Unione è rimasta piuttosto stabile ([9,8-11,1] %). Inoltre i prezzi medi di vendita all'esportazione erano simili ai prezzi di vendita nell'Unione negli anni 2023/2024 e nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(141) Su tale base la Commissione ha concluso che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio notevole riscontrato.

6.2.3. *Calo del consumo*

(142) Come spiegato al punto 4.2, durante il periodo in esame il mercato dell'Unione ha subito fluttuazioni. Si è registrata una drastica diminuzione dal periodo 2021/2022 al periodo 2023/2024, con una contrazione del 32 %. Nel periodo dell'inchiesta di riesame si è osservata una parziale ripresa del consumo, che tuttavia è rimasto inferiore rispetto al livello degli anni 2021 e 2022, con una contrazione dell'11 %. I volumi delle importazioni cinesi sono aumentati del 37 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al periodo 2021/2022 e hanno guadagnato una notevole quota di mercato in tale periodo di contrazione della domanda; inoltre l'industria dell'Unione non è stata in grado di mantenere la propria quota di mercato. Un calo dei volumi delle vendite dell'industria dell'Unione proporzionato alla flessione della domanda sarebbe stato dell'ordine di 1 500-2 500 tonnellate, mentre in realtà, a causa dell'aumento delle importazioni cinesi, tale calo è sostanzialmente triplicato e ammontava a 4 500-7 500 tonnellate. La Commissione ha pertanto concluso che la contrazione della domanda nel mercato non ha attenuato il nesso di causalità.

7. RISCHIO DELLA PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

(143) La Commissione ha concluso al considerando 129 che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l'eventuale rischio della persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure.

(144) In assenza di collaborazione delle parti nella RPC, la Commissione si è basata sulle informazioni disponibili nel fascicolo. Essa ha esaminato i volumi di produzione e le capacità inutilizzate nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e il possibile impatto dell'andamento dei volumi e dei prezzi delle importazioni cinesi nonché l'impatto di tale andamento sui volumi delle vendite, sui prezzi e sulla redditività dell'industria dell'Unione.

7.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(145) Come già specificato ai considerando da 78 a 80, la RPC dispone di notevoli capacità inutilizzate. La RPC è il maggiore produttore mondiale di mandarini freschi e i suoi produttori esportatori sono in grado di rifornire mercati di gran lunga più grandi di quello dell'Unione. Tali produttori sono fortemente orientati e incentivati a vendere i loro prodotti in grandi volumi sui mercati di esportazione. Dal recente passato si evince che i produttori esportatori cinesi sono in grado di adattarsi rapidamente per rifornire il mercato dell'Unione con importazioni oggetto di dumping. Va ricordato che le importazioni del prodotto in esame originario della RPC sono aumentate in maniera esponenziale in seguito all'annullamento del regolamento (CE) n. 1355/2008 nel marzo 2012 (cfr. il considerando 3).

7.2. Incidenza del dumping cinese sull'industria dell'Unione

(146) Per quanto riguarda i livelli dei prezzi all'importazione, dall'inchiesta è emerso che, se le misure in vigore fossero abrogate e supponendo che il prezzo all'importazione dal paese interessato e il prezzo dell'industria dell'Unione rimanessero gli stessi del periodo dell'inchiesta di riesame, i prezzi all'importazione sarebbero inferiori rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione del [9-11] % (per tutti i tipi di prodotto in esame). Di conseguenza, l'industria dell'Unione rischia di subire un calo del volume delle vendite e di perdere quote di mercato sul mercato dell'Unione.

(147) La Commissione ha effettuato una simulazione per valutare il probabile impatto di un aumento dei volumi delle importazioni cinesi sull'industria dell'Unione. Non appena il volume delle vendite e della produzione dell'industria dell'Unione scende di 6 200 tonnellate a seguito di un aumento delle importazioni cinesi di conserve di mandarini, il costo unitario di produzione aumenta del 7,1 %, determinando un peggioramento della situazione dei produttori dell'Unione e portandoli in perdita. Questo aumento di volume sarebbe facilmente conseguibile per i produttori esportatori cinesi grazie alla loro grande capacità inutilizzata, come stabilito al punto 4.1.

(148) Dato che il 95 % delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC proviene dalla Turchia, non è possibile escludere che le conserve di mandarini cinesi oggetto di dumping sostituirebbero una parte di tali importazioni. Nel contempo, il prezzo medio di vendita delle importazioni turche nell'Unione è inferiore al prezzo medio di vendita dell'industria dell'Unione; ciò significa che, qualora le conserve di mandarini cinesi oggetto di dumping aumentassero sul mercato dell'Unione, dapprima guadagnerebbero, molto probabilmente, quote di mercato a discapito dell'industria dell'Unione e quindi acquisirebbero la quota di mercato delle esportazioni dei produttori turchi nell'Unione. In ogni caso, data la loro capacità inutilizzata, i produttori cinesi potrebbero comunque facilmente superare sia la quota di mercato degli altri paesi terzi (compresa la Turchia) sia i produttori dell'Unione.

7.3. **Attrattiva del mercato dell'Unione**

(149) Le dimensioni del mercato dell'Unione (il terzo al mondo per importanza) rappresentano chiaramente un fattore importante che contribuisce alla sua attrattiva. Inoltre il fatto che le importazioni dalla RPC siano continuate nonostante le misure in vigore dimostra che i produttori esportatori cinesi ritengono interessante il mercato dell'Unione e desiderano proseguire le vendite in tale mercato. In aggiunta, come osservato in seguito all'annullamento del regolamento regolamento (CE) n. 1355/2008 nel marzo 2012, in caso di abrogazione delle misure in vigore i produttori esportatori cinesi sarebbero incentivati a deviare le esportazioni da altri paesi terzi verso il più redditizio mercato dell'Unione. Ulteriori incentivi sono costituiti dalle restrizioni agli scambi in altri mercati, segnatamente i dazi del 25 % istituiti dagli Stati Uniti a decorrere dal 24 settembre 2018 ([41]), che potrebbero riorientare le esportazioni verso l'Unione.

7.4. **Conclusione sul rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio**

(150) Alla luce di quanto precede, la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità una drastica e immediata pressione sui prezzi da parte della RPC, che può contare su ingenti scorte e capacità disponibili. L'industria dell'Unione sarebbe dunque costretta a ridurre i prezzi o i volumi. Se l'industria abbassasse i prezzi, in breve tempo i suoi utili si trasformerebbero in perdite. Se l'industria perdesse volumi di vendita, i suoi costi unitari aumenterebbero causando un'ulteriore riduzione della redditività. Nel lungo termine l'industria dell'Unione dovrebbe adattare (ridurre) le sue capacità produttive.

(151) Data la situazione relativamente fragile dell'industria dell'Unione, come illustrato ai considerando da 126 a 129, in combinazione con il rapido aumento degli attuali volumi delle importazioni cinesi oggetto di dumping, è probabile un impatto pregiudizievole sullo stato dell'industria dell'Unione, con un conseguente rapido deterioramento della sua situazione finanziaria. La Commissione conclude pertanto che l'abrogazione delle misure determinerebbe con ogni probabilità una persistenza del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

8. **INTERESSE DELL'UNIONE**

(152) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

8.1. **Interesse dell'industria dell'Unione**

(153) Come concluso al punto 4, l'industria dell'Unione subisce un pregiudizio notevole. Come concluso al punto 5, la revoca delle misure comporterebbe un nuovo afflusso di importazioni oggetto di dumping dalla Cina che determinerebbe rapidamente l'ulteriore peggioramento della sua già fragile situazione finanziaria. Il mantenimento delle misure andrebbe quindi a vantaggio dell'industria dell'Unione, poiché i suoi produttori dovrebbero essere in grado di mantenere i volumi di vendita e la quota di mercato, nonché di migliorare la sua redditività e la sua situazione economica complessiva. Al contrario, la cessazione delle misure potrebbe minacciare la sostenibilità dell'industria dell'Unione, in quanto vi sono motivi per attendersi una deviazione delle esportazioni cinesi verso il mercato dell'Unione a prezzi di dumping e in volumi notevoli, il che determinerebbe la persistenza del pregiudizio.

8.2. **Interesse degli importatori indipendenti**

(154) Nessun importatore ha collaborato all'inchiesta.

(155) Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa considerevole sugli importatori, superiore all'impatto positivo delle misure sull'industria dell'Unione.

([41]) Cfr.: «China Section 301 — Tariff Actions and Exclusion Process», disponibile al seguente indirizzo: https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/search (ricerca per sottovoce HTS a 8 cifre: 2008 30 55). La pagina è stata consultata l'ultima volta l'8 luglio 2026.

8.3. **Interesse degli utilizzatori**

(156) Gli utilizzatori non hanno collaborato all'inchiesta. La Commissione non ha quindi potuto analizzare l'incidenza delle misure esistenti sulla loro situazione.

(157) Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa considerevole sugli importatori, superiore all'impatto positivo delle misure sull'industria dell'Unione.

8.4. **Conclusioni sull'interesse dell'Unione**

(158) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di conserve di mandarini originarie della RPC.

9. **MISURE ANTIDUMPING**

(159) Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al rischio della persistenza del dumping, al rischio della persistenza del pregiudizio e all'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sulle conserve di mandarini originarie della RPC.

(160) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».

(161) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(162) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni della società che beneficia dell'aliquota individuale del dazio inferiore dopo il mantenimento delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere l'aliquota del dazio individuale e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(163) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere presentata alla Commissione ([42]). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(164) Il 13 luglio 2026 la Commissione ha divulgato i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(165) I due produttori dell'Unione di cui al considerando 12 hanno espresso il loro accordo riguardo alla determinazione della Commissione. Non sono pervenute altre osservazioni.

([42]) Commissione europea, direzione generale del Commercio e della sicurezza economica, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/ BELGIË.

(166) In considerazione dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ([43]), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(167) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti attualmente alla voce 2008 del SA, attualmente classificati con i codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67 e 2008 30 90 69) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Società	In EUR/tonnellata di peso netto del prodotto	Codice addizionale TARIC
Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang	531,2	A886
Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang	361,4	A887
Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, provincia di Hubei	489,7	A888
Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang	499,9	C528
Produttori esportatori che hanno collaborato, non inseriti nel campione, elencati nell'allegato	499,6	A889
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese	531,2	A999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «*Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di [prodotto in esame] venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte*». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».

([43]) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

Articolo 2

1. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia adeguato ai fini della determinazione del valore in dogana, ai sensi dell'articolo 132 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 ([44]), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'articolo 1, è ridotto di una percentuale corrispondente all'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

2. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo un nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non inserite nel campione e pertanto soggette ad un'aliquota media ponderata del dazio pari a 499,6 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto, qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

a) non ha esportato nell'Unione il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1º ottobre 2006 al 30 settembre 2007);

b) non è collegato a nessuno dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento; e

c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame nell'Unione o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta di riesame.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([44]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione:

Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei

Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang

Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

Zhejiang Fomdas Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang

Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo